



CITTÀ DI SANLURI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 13/09/2011

Modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 08/04/2016

Modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 23/05/2017

Regolamento graficamente riadattato per la pubblicazione sul sito istituzionale



TITOLO I CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ ORDINARIA E CONTINUATIVA

ART. 1

Con le presenti disposizioni vengono stabilite e disciplinate in dettaglio i requisiti, i termini e le modalità per l'accesso a contributi economici che il Comune eroga, nell'ambito dei propri interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive e che assegna ai sensi delle vigenti disposizioni.

ART. 2

I contributi economici sono finalizzati alla incentivazione della pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei cittadini, con particolare riferimento alle categorie giovanili e ai diversamente abili.

Attraverso la concessione di contributi, pertanto, il Comune interviene a sostegno delle ASD, che promuovono e realizzano iniziative e manifestazioni, e che, in genere, curano la pratica di attività fisico-motorie.

ART. 3

La concessione dei contributi ha carattere ordinario per l'espletamento delle finalità per le quali l'associazione/società sportiva è stata costituita.

Alla concessione dei contributi si provvederà mediante determinazione del competente Responsabile del Servizio in conformità ai criteri e alle modalità di cui al presente Regolamento.

ART. 4

I contributi verranno erogati secondo criteri definiti dalla Giunta Municipale.

L'ammontare degli stessi potranno subire variazioni in relazione alle risorse programmate in sede di previsione da parte del Consiglio Comunale.

Le associazioni/società sportive richiedenti il contributo devono avere sede legale a Sanluri.

L'Amministrazione Comunale potrà riconoscere contributi una tantum per favorire l'avvio di discipline sportive non presenti nel territorio comunale.

ART. 5

Non possono partecipare all'assegnazione dei contributi le associazioni/società sportive che non svolgono regolarmente attività sportiva durante il corso dell'anno sportivo.

ART. 6

Alle associazioni sportive, che praticano sport di squadra (calcio, calcetto, tennis, pallacanestro, pallavolo, ecc.) che non partecipano a campionati della propria disciplina, i contributi verranno ridotti del 50% rispetto alle previsioni e ai criteri stabiliti dalla G.M.



ART. 7

Le domande di contributo, redatte su apposito modello predisposto dal Comune e corredate della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti richiesti, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo, a seguito di pubblico bando.

La documentazione necessaria alla verifica dei requisiti è la seguente:

- 1) Certificato di iscrizione al registro nazionale delle ASD e affiliate a federazioni agonistiche
- 2) Iscrizione all'albo regionale delle ASD
- 3) relazione illustrativa del programma di attività cui si riferisce la richiesta di contributo, con indicazione dei contenuti dell'attività stessa, tempi e modalità di svolgimento;
- 4) copia dello Statuto, conforme alle vigenti disposizioni, registrato all'agenzia delle Entrate.
- 5) documentazione comprovante le spese sostenute nei confronti delle Federazioni Sportive e/o Enti di promozione sportiva riconosciuti, per il tesseramento, iscrizione ai campionati e tasse gare relative all'attività agonistica svolta dai settori giovanili.
- 6) copia del bilancio di previsione;
- 7) copia del bilancio consuntivo del verbale di approvazione dello stesso da parte dell'organo competente;
- 8) elenco dei tesserati relativo all'anno per il quale si chiede il contributo, con i dati anagrafici relativi ai tesserati;
- 9) calendari ufficiali delle gare sostenute nell'anno di riferimento, vidimati dalle Federazioni;

ART. 8

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Con la sottoscrizione della domanda, il legale rappresentante assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenute.

TITOLO II CONTRIBUTI PER SPECIFICHE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE

ART. 9

I contributi possono essere concessi per l'organizzazione di manifestazioni sportive di elevato livello tecnico e spettacolare e anche a carattere comunale e provinciale, che presentino un alto indice di promozione del territorio di Sanluri.

Tra le manifestazioni previste è contemplato l'organizzazione di campus.

Sono ammesse al contributo le spese relative:

- 1) all'organizzazione e allestimento della manifestazione (acquisto di materiale di consumo, spese postali, di trasporto, pulizie, di custodia e tasse inerenti la manifestazione);
- 2) allo svolgimento della manifestazione (nolo di impianti ed attrezzature, spese di assistenza tecnica, pubblicità, premiazioni, spese di viaggio e ospitalità per i soli atleti non residenti).

ART. 10

I contributi di cui al precedente articolo 9 sono concessi, previa pubblicazione di avviso sul sito del Comune e sull'albo pretorio, per manifestazioni realizzate o da realizzarsi, nell'anno di riferimento.

ART. 11

La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante delle associazioni/società sportive, deve contenere le stesse indicazioni e la stessa documentazione di cui al precedente art. 7.

ART. 12

Lo stesso soggetto non può essere ammesso a contributo per le manifestazioni di cui all'art. 8 per più di due volte nello stesso anno.

TITOLO III AMMISSIONE AI CONTRIBUTI. ISTRUTTORIA E TERMINI

ART. 13

La domanda di contributo è istruita dal responsabile del procedimento. Nel rispetto dei principi e delle norme di cui alla Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni del Regolamento Comunale, nella fase istruttoria e nella successiva fase di rendicontazione, possono essere richiesti chiarimenti ed integrazioni.

ART. 14

La liquidazione avviene con apposita determinazione del responsabile del Servizio, su istruttoria del Responsabile del procedimento, previa presentazione della seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo, che si assume la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali:

- una breve relazione illustrativa attestante l'avvenuta realizzazione dell'attività o iniziativa, ed il raggiungimento dei fini che esse si proponevano;
- la rendicontazione consuntiva, con indicazione analitica delle ENTRATE (compresi tutti gli eventuali contributi concessi da altri Enti pubblici, o da privati, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, nonché eventuali introiti derivanti da attività a pagamento) e delle SPESE.
- Il rendiconto deve essere corredato da idonea documentazione giustificativa, da valutarsi da parte del competente Ufficio.
- materiale pubblicitario da cui risulti in modo evidente la partecipazione dell'Ente. La mancata indicazione della partecipazione dell'Ente comporterà la decadenza del beneficio.

ART. 15

Per la liquidazione dei contributi vengono stabiliti i seguenti termini:

- per attività ordinarie: entro 90 giorni dalla scadenza dei termini stabiliti nel bando.
- per iniziative e manifestazioni straordinarie: entro trenta giorni dalla presentazione della rendicontazione che deve essere presentata entro sessanta giorni dalla realizzazione dell'iniziativa.

ART. 16

Nel caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini stabiliti, verrà concessa una proroga di trenta giorni, decorsi inutilmente i quali, si procede alla revoca del contributo.
